



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1683/DecA/67 DEL 10.07.2009

-
- Oggetto:** determinazione dei parametri per il calcolo degli indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di provvedimenti ufficiali emessi dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, hanno provveduto alla distruzione delle piante o delle coltivazioni..
- VISTO** lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 14.05.2009 n. 1 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009);
- VISTA** la Dir. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N.
DEL

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 comma 22 della la L.R. 14.05.2009 n. 1, la Regione eroga indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decreto emesso dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni, e, che tali indennizzi sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

VALUTATA l'importanza che tali azioni rivestono nel campo della prevenzione della diffusione di eventuali focolai, che potrebbero evolversi a condizioni di insediamento stabile con gravi ripercussioni sulle produzioni agricole;

RITENUTO quindi di dover provvedere con urgenza a tale determinazione per indennizzare le aziende che sono state oggetto di provvedimenti ufficiali finalizzati all'eradicazione di organismi nocivi regolamentati dalle norme succitate;

DECRETA

ART. 1 Sono individuati i parametri per la determinazione degli indennizzi agli imprenditori agricoli che hanno provveduto alla distruzione delle produzioni o delle coltivazioni, in forza di provvedimenti ufficiali emessi dal Servizio competente in materia di protezione contro la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, che si articolano nei seguenti punti:

1. mancati redditi causati dall'azione distruttiva dovuta ad agenti fitopatologici e parassitari da quarantena, o per i quali sono in vigore norme fitosanitarie di carattere obbligatorio, finalizzate al contenimento o all'eradicazione dell'organismo nocivo, nonché i mancati redditi causati dall'abbattimento o dalla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N.
DEL

distruzione delle colture in atto su disposizione dell'autorità competente in materia fitosanitaria.

2. perdite di reddito conseguenti a spese dovute a disposizioni ufficiali obbligatorie di quarantena emesse dall'autorità competente anzidetta, quali:
trattamenti chimici e fisici, abbattimento, distruzione, interrimento, trasporto in condizioni di protezione, incenerimento presso aziende specializzate nel trattamento dei rifiuti, stoccaggio presso discariche autorizzate, bonifica, vuoto biologico.

ART. 2 I mancati redditi cui all'art. 1 si calcolano stimando la mancata produzione lorda vendibile al netto delle spese colturali non più sostenute, mediante specifiche stime per ogni singola azienda, che tengono conto principalmente dello stadio di avanzamento della coltura, dei prezzi medi di mercato delle produzioni e dei valori medi dei costi inerenti le operazioni colturali.

Per quanto riguarda le coltivazioni a ciclo poliennale si deve tenere conto della perdita delle potenzialità produttiva e/o dei costi di reimpianto o di ripristino delle condizioni originarie, anch'essi al netto di eventuali costi non sostenuti a causa dell'interruzione del ciclo colturale.

Per la determinazione dei valori di cui all'art.1 punto 2 si fa riferimento alle spese realmente sostenute e documentate.

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul B.U.R.A.S.

L'Assessore

Dott. Andrea Prato